



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 7, comma 4, il quale dispone che “*Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall’atto istitutivo*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e in particolare l’articolo 10, che stabilisce che le strutture di missioni operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” ed in particolare l’articolo 23-bis;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante “*Disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano*” e, in particolare, l’articolo 4, concernente l’istituzione, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, di una



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, alla quale è preposto un coordinatore, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica posto in posizione di fuori ruolo, ed è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, nonché da due unità dirigenziali di livello non generale, da 15 unità di personale non dirigenziale e da un contingente di esperti;

VISTO, inoltre, l'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 161 del 2023 che istituisce la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 161 del 2023;

VISTO, altresì, il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 161 del 2023 secondo cui il segretariato della Cabina di Regia è assicurato dalla Struttura di missione di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge;

VISTO, altresì, l'articolo 5 del decreto-legge n. 161 del 2023 in cui si prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia in cui si indichino le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di dover provvedere alla costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della predetta "*Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei*";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

(Costituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione per l'attuazione del piano Mattei")

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata "*Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei*", di seguito denominata "*Struttura*", istituita a decorrere dal 1° dicembre 2023.
2. La Struttura opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Composizione)

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica e posto in posizione di fuori ruolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.
2. La Struttura è composta, oltre che dall'unità dirigenziale di livello generale, con funzioni di coordinatore di cui al comma 1, da un'ulteriore unità dirigenziale di livello generale e da due unità dirigenziali di livello non generale, scelti tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.
3. L'Ufficio di livello dirigenziale generale supporta il Coordinatore nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2.
4. Alla Struttura è assegnato, altresì, un contingente di personale non dirigenziale pari a 15 unità delle quali:
 - a) otto unità equiparate alla categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - b) tre unità equiparate alla categoria A-F5 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - c) quattro unità equiparate alla categoria B-F3 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri,

individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 3 (*Compiti*)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 161 del 2023, il Coordinatore della Struttura svolge i seguenti compiti:

- a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;
- b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- c) cura il segretariato della Cabina di regia;
- d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 161 del 2023.

Art. 4 (*Trattamento economico*)

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo spettante ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Al dirigente con incarico di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 3, comma 2, è attribuito un trattamento economico lordo onnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 161 del 2023, gli esperti di cui all'articolo 3, comma 6, prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione.

